

Protocollo d'intesa
tra
Federazione Italiana Nuoto
F.I.N.



e
Federazione Italiana Nuoto Paralimpico
F.I.N.P.



QUADRIENNIO 2025 – 2028

Protocollo d'intesa tra la

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

e la

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO

la **Federazione Italiana Nuoto**, con sede in Roma - Stadio Olimpico Curva Nord (di seguito **F.I.N.**) iscritta al Registro delle Persone Giuridiche al n. 19/2001, rappresentata dal Presidente Sen. Paolo Barelli, domiciliato per la carica presso la predetta sede

la **Federazione Italiana Nuoto Paralimpico**, con sede in Roma – Via delle Tre Fontane, 25/29 (di seguito **F.I.N.P.**), rappresentato dal Presidente Roberto Valori, domiciliato per la carica presso la predetta sede

di seguito anche congiuntamente indicate come “**Parti**”

PREMESSO CHE

- La **F.I.N.P.** è un'associazione senza fini di lucro riconosciuta dal CIP con delibera del 5 Settembre 2010;
- la **F.I.N.P.** svolge la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal CIP, dall' I.P.C., dal World Para Swimming (WPS);
- la **F.I.N.P.** ha lo scopo di riconoscere, promuovere, coordinare, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica del nuoto paralimpico da parte delle persone con disabilità;
- la **F.I.N.** è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), fondata nel 1899, è costituita da società, associazioni ed organi sportivi affiliati alla stessa;
- la **F.I.N.** ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica delle attività natatorie e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi;
- la **F.I.N.** svolge la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., delle Federazioni Internazionali e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CONI (Decreto Legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 15: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004);

- la **F.I.N.** è affiliata a World Aquatics (W.A.), della quale riconosce, accetta ed applica i regolamenti; è altresì aderente alla European Aquatics (E.A.), alla Confederation Meditarraneenne de Natation (CO.ME.N), alla Confederation Latina de Natation (CO.LA.N.);
- la **F.I.N.** - Sezione Salvamento è l'unico ente italiano riconosciuto dalla International Life Saving Federation (I.L.S.) e dalla International Life Saving Federation of Europe (I.L.S.E.);

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1: PREMESSE

1. Le Premesse formano parte integrante del presente atto (di seguito in breve "**Accordo**").

ART. 2: OGGETTO

1. Le **Parti** con la firma dell'**Accordo**, nell'ambito dei rispetti compiti istituzionali, anche al fine di dare risposta alla crescente domanda di sport che proviene dal mondo delle persone con disabilità, intendono promuovere azioni comuni con l'obiettivo di una sempre migliore organizzazione dei servizi sportivi per gli sportivi paralimpici, pur nell'ambito rispettive peculiarità e necessita organizzative.

ART. 3: AMBITI DI ATTIVITÀ

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 2, le **Parti** prevedono i seguenti ambiti di possibile collaborazione:

A. UFFICIALI GARA:

- la **F.I.N.** consente la possibilità alla **F.I.N.P.** di richiedere la designazione dei giudici propri di gara nelle manifestazioni organizzate dalla **F.I.N.P.**, con relativi oneri a carico della **F.I.N.P.**;
- la **F.I.N.P.** predispone, ai fini delle designazioni dei giudici di cui alla precedente lettera a), a comunicare alla **F.I.N.** con adeguato anticipo il calendario di massima dell'attività, sia nazionale che periferico, calendario da redigersi tenendo conto dei calendari ufficiali della **F.I.N.**;
- la **F.I.N.** autorizza la **F.I.N.P.** a proporre direttamente ai tesserati del G.U.G. la loro eventuale partecipazione ad appositi Corsi per Ufficiali Gara internazionali World Para Swimming.

B. IMPIANTI GARA, MANIFESTAZIONI E ALLENAMENTI:

- La **F.I.N.** si impegna, per l'organizzazione di manifestazioni ufficiali, sia a livello nazionale che periferico della **F.I.N.P.**, a verificare la disponibilità degli impianti direttamente gestiti dalla **F.I.N.**, nei limiti consentiti dalle attività già previste nei medesimi impianti, previa concertazione tra le **Parti** delle modalità di fruizione, con rimborso delle spese vive da parte della **FINP**;
- la **F.I.N.**, al fine di agevolare la preparazione degli atleti della Nazionale **F.I.N.P.**, si impegna a rendere fruibile l'utilizzo dei Centri Federali per raduni ed allenamenti collegiali, compatibilmente con gli eventuali limiti derivanti dal programma di attività federale e dagli eventuali impegni assunti dalla Direzione degli impianti e con modalità da stabilirsi di volta in volta, con impegno della **F.I.N.P.** a corrispondere la medesima quota prevista dalla **F.I.N.** per l'utilizzo dei medesimi spazi da parte delle proprie Squadre nazionali a titolo di partecipazione alle spese sostenute dalle singole Direzioni degli impianti.

C. PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI F.I.N.:

Per lo sviluppo dell'attività agonistica degli atleti tesserati alla **F.I.N.P.**, le **Parti** prevedono, laddove possibile:

- di autorizzare la loro iscrizione, nelle competizioni **F.I.N.**, a prescindere dalla categoria e classe sportiva di appartenenza, tramite accreditamento da parte della relativa Delegazione Regionale **F.I.N.P.** previa comunicazione e accordo con la **F.I.N.** anche attraverso l'articolazione territorialmente competente, al fine di consentire la partecipazione di atleti paralimpici tesserati con la **F.I.N.P.** a manifestazioni e/o allenamenti per le discipline della pallanuoto e dei tuffi qualora le condizioni tecniche e logistiche lo permettano.
- di prevedere la composizione delle batterie, unificate con gli atleti **F.I.N.**, costituita in relazione alla omogeneità dei tempi personali dichiarati all'atto dell'iscrizione;
- di far partecipare ad altre competizioni nazionali e regionali **F.I.N.** gli atleti di alto livello paralimpico, tramite l'accREDITamento da parte della **F.I.N.P.** Nazionale;
- di far partecipare gli atleti **F.I.N.P.** praticanti il nuoto in acque libere, alle gare organizzate dalla **F.I.N.**, tramite l'accREDITamento da parte della **F.I.N.P.** Nazionale o della **F.I.N.P.** Delegazione Regionale per competenza territoriale;

- di prevedere l'inserimento, laddove concordato, di gare **F.I.N.P.** fuori classifica, in manifestazioni ufficiali della **F.I.N.**, sia a livello nazionale che periferico, quest'ultime anche tramite accordi diretti tra i Delegati Regionali FINP e i Comitati Regionali **FIN**;
- di individuare, all'interno del calendario agonistico federale **F.I.N.**, alcune gare da far riconoscere ufficialmente anche dal World Para Swimming seguendo la debita procedura, con assunzione degli eventuali oneri per il riconoscimento della gara da parte del World Para Swimming da parte della **F.I.N.P.**;
- di consentire la partecipazione di atleti paralimpici tesserati con la **F.I.N.P.** a manifestazioni e/o allenamenti anche nelle discipline della pallanuoto e dei tuffi, preventivamente concordate tra le **Parti**.

ART. 4: CERTIFICATO MEDICO

1. Gli atleti tesserati alla **F.I.N.P.** possono gareggiare nelle manifestazioni sportive organizzate dalla **F.I.N.**, in attuazione del presente **Accordo**, a condizione di essere in possesso del certificato di attività agonistica, ai sensi dell'art. 5 decreto ministeriale 4 marzo 93, avendo svolto gli accertamenti previsti dal certificato di idoneità sportiva all'attività agonistica del nuoto per normodotati (D.M. 18/2/1982).
2. La **F.I.N.P.** rimane responsabile in via diretta ed esclusiva della verifica del requisito di cui al precedente punto 1, sollevando la **F.I.N.** da qualsiasi responsabilità al riguardo, con espressa manleva a favore della **F.I.N.** da ogni eventuale azione e richiesta anche risarcitoria da parte di terzi derivante dalla mancata verifica dei requisiti previsti dal presente articolo.

ART. 5: REGOLAMENTI

1. Per la regolamentazione delle attività ufficiali della **F.I.N.P.**, viene fatto proprio il regolamento ufficiale **F.I.N.** adattato alle persone con disabilità, così come previsto dai vigenti regolamenti tecnici nazionali **F.I.N.P.** ed internazionali (World Para Swimming).
2. La partecipazione degli atleti tesserati con la **F.I.N.P.** alle gare effettuate con giuria **F.I.N.** è subordinata alla presentazione del tesserino **F.I.N.P.** da parte dell'atleta.

ART. 6: COMMISSIONE PARITETICA

1. Per una proficua gestione delle attività di comunicazione tra la **F.I.N.P.** e la **F.I.N.**, si prevede la costituzione di una commissione paritetica congiunta, con funzioni consultive, con lo scopo di elaborare le strategie più opportune per la promozione

delle attività previste dal presente **Accordo**, compresa la formulazione di proposte da apportare ai regolamenti federali per il raggiungimento degli scopi di comune interesse.

2. La commissione è composta da quattro componenti, due per Federazione interessate; alle riunioni della commissione possono partecipare di diritto i rispettivi Segretari generali.

ART. 7: ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

1. Le **Parti**, in relazione ai contenuti e alle iniziative previste dal presente **Accordo**, si impegnano a svolgere apposite attività di comunicazione e promozione attraverso i rispettivi Uffici Stampa.
2. Le **Parti**, ai fini dell'attuazione delle attività di cui al precedente punto 1, possono prevedere, a livello esemplificativo e quindi da non ritenersi né vincolanti né esaustive, le seguenti attività:
 - a) divulgazione delle pubblicazioni sulle problematiche degli atleti con disabilità, nei relativi bollettini e riviste, anche con apposita rubrica;
 - b) scambio di pubblicazioni su argomenti specifici sia promozionali che tecnici;
 - c) assistenza redazionale per i materiali di stampa, di produzione curate in forma congiunta tra **F.I.N.P.** e **F.I.N.**;
 - e) l'assistenza per la realizzazione di produzioni audiovisive su temi tecnici e promozionali congiunti;
 - f) promuovere congiuntamente campagne istituzionali sui media di entrambe le Federazioni.
3. Le **Parti** si impegnano a divulgare alle rispettive strutture territoriali e alle società sportive del territorio le informazioni utili alla promozione e diffusione del presente **Accordo**, anche mediante la predisposizione di materiali promozionali, tecnici e organizzativi, condivisi tra le **Parti**.

ART. 8: ATTIVITÀ SCIENTIFICA E FORMAZIONE QUADRI TECNICI E DIRIGENZIALI

1. Per sviluppare le attività di supporto alla promozione degli aspetti culturali e scientifici di comune interesse, le **Parti** si impegnano ad elaborare proposte operative anche riguardo attività sperimentali che prevedono il coinvolgimento di nuotatori paralimpici, sulla base di specifici progetti da condividersi volta per volta.
2. La **F.I.N.** potrà fornire alla **F.I.N.P.** -anche mediante applicazioni di ricerca e somministrazione di test da sviluppare con i propri esperti federali in collaborazione con esperti della **F.I.N.P.**- informazioni e strumenti che consentano di elaborare

programmi di lavoro riferiti alle necessità degli atleti di alto livello della **F.I.N.P.** al fine di ottenere il miglioramento delle loro prestazioni. A titolo di esempio:

- a) valutazione funzionale dei nuotatori;
 - b) valutazione tecnica e biomeccanica;
 - c) studio dell'assetto e della resistenza alle diverse velocità in fase di avanzamento.
3. Le **Parti** si impegnano a collaborare al fine di supportare le attività di formazione dei rispettivi quadri tecnici e dirigenziali. A tal fine, valuteranno l'opportunità di realizzare moduli formativi condivisi, collaborando attraverso il Settore Istruzione Tecnica **F.I.N.** e l'Ufficio Studi, Ricerche e Formazione e del Coordinamento Attività Tecniche della **F.I.N.P.** anche ai fini della predisposizione di specifici Protocolli d'intesa sulle attività di Formazione.
4. La **F.I.N.** si rende disponibile a prevedere l'organizzazione di seminari e stage per la promozione dei contenuti culturali, sociali, e tecnici di comune interesse, mettendo a tal fine a disposizione le competenze e le professionalità dell'Area Formazione Tecnica della **F.I.N.** A tal fine, le **Parti** si impegnano a favorire la collaborazione tra i rispettivi Uffici Studi e Ricerche e con il supporto del Settore Istruzione Tecnica della **F.I.N.**, attraverso scambi bibliografici e promuovendo la partecipazione dei rispettivi docenti a seminari e convegni.
5. Le **Parti** si impegnano a costituire un tavolo di lavoro per verificare la possibilità della istituzione di corsi unificati per la formazione dei tecnici di base.

ART. 9: ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

- 1. Le **Parti**, al fine di promuovere ed agevolare la pratica del nuoto per persone con disabilità e agli atleti paralimpici, s'impegnano ad uno scambio permanente di tipo tecnico e culturale da attivarsi in ambito territoriale.
- 2. Le **Parti** si impegnano a fornire la propria collaborazione, anche mediante i rispettivi Organi territoriali, prevedendo la costituzione di Commissioni o Tavoli di lavoro congiunti o, in assenza, promuovendo riunioni periodiche.
- 3. Per favorire l'avviamento della pratica sportiva agonistica delle persone con disabilità che frequentano i corsi natatori presso sodalizi periferici della **F.I.N.** e della **F.I.N.P.**, le **Parti** si impegnano a garantire una costante e proficua collaborazione tecnica esprimibile in termini di reciprocità di interventi.

ART. 10: AMBITI DI RAPPORTI CON ENTI E ISTITUZIONI

- 1. La **F.I.N.**, utilizzando i canali già attivati, si impegna laddove possibile a favorire i rapporti tra la **F.I.N.P.** e le strutture e le istituzioni sportive e i centri di ricerca anche

universitaria e, in particolare, con le Facoltà di Scienze Motorie nonché con il mondo della scuola.

ART. 11: DURATA

1. Il presente **Accordo** decorre dalla stagione sportiva 2024/2025 e cesserà di produrre i suoi effetti al termine della stagione sportiva 2027/2028.
2. Le **Parti** si riconoscono la facoltà di recedere dal presente **Accordo** inviando formale comunicazione, a cura della parte interessata, entro il termine del 30 settembre di ciascun anno di durata dell'**Accordo**, con effetto a decorrere dal 1 gennaio successivo.

ART. 12: PRIVACY

1. Le **Parti** si danno reciprocamente atto di essersi pienamente informate sul reciproco trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.) e si impegnano ad effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto di tale normativa.
2. In particolare, ciascuna Parte garantisce, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, che i dati personali di terzi saranno trattati e comunicati - con mezzi sia elettronici che non elettronici - per sole finalità inerenti o comunque connesse all'esecuzione del presente **Accordo** e che trattasi dei dati delle persone di riferimento dell'esecuzione dell'**Accordo**, debitamente informate da ciascun titolare dei dati.
3. Le **Parti**, consapevoli dei diritti e delle libertà tutelate da detta normativa, tratteranno i dati personali forniti in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28, del D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.
4. Ciascuna Parte dovrà garantire misure di sicurezza idonee a impedire la perdita, o l'alterazione dei dati personali ovvero l'accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura degli stessi da parte di terzi.
5. Le **Parti** non potranno in alcun caso raccogliere e trattare dati sensibili, salvo espresso consenso degli interessati.
6. La **F.I.N.P.** dichiara di aver preso visione dell'apposita informativa per le forniture di beni, servizi e lavori, redatta dalla FIN in qualità di Titolare del trattamento e disponibile, nella versione di ultimo aggiornamento, sul sito istituzionale della **F.I.N.**

7. La **F.I.N.** dichiara di aver preso visione dell'informativa **F.I.N.P.**, in qualità di Titolare del trattamento per i dati trattati nell'ambito delle attività oggetto del presente **Accordo**.
8. La FIN, in qualità di Titolare del trattamento, informa di aver provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei dati Personali (RPD), del quale si forniscono i contatti per eventuali necessità connesse al presente articolo ed agli obblighi delle **Parti** connessi al trattamento di dati personali: RDP - Federazione Italiana Nuoto - email: rpd@federnuoto.it

ART. 13: Modello Organizzativo F.I.N. Legge 231/2001

1. Le **Parti** si danno atto che la **F.I.N.** e la **F.I.N.P.** hanno adottato un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Dlgs 231/01" in conformità al Disciplinare GS 23101/2017 e un annesso Codice Etico che sono disponibili sui siti web federali e che le **Parti**, con la firma della presente convenzione, dichiarano di averne preso visione.
2. Le **Parti** si danno reciprocamente atto di aver preso visione delle rispettive regolamentazioni introdotte per il recepimento delle normative per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, nonché in adesione alle disposizioni emanate in materia dalla Giunta Nazionale del CONI.

ART. 14: COMUNICAZIONI

1. Ai fini delle comunicazioni relative al presente **Accordo**, le **Parti** indicano i seguenti indirizzi:

F.I.N.

c/o Stadio Olimpico, Curva Nord, Il Piano, 00135 - ROMA

Indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria@pec.federnuoto.it

mail ordinaria: segreteria.generale@federnuoto.it

F.I.N.P.

Via delle Tre Fontane 25/29 00144 ROMA

Indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria.finp@pec.it

mail ordinaria: s.conversini@finp.it

ART. 15: CLAUSOLE FINALI

1. Con la sottoscrizione del presente **Accordo** le **Parti** si danno reciprocamente atto che:

- a) ogni eventuale modifica o integrazione al presente **Accordo** è valida ed efficace solo se preventivamente concordata e confermata per iscritto;
- b) qualsiasi controversia in merito alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente **Accordo** o con esso connessa e/o ad esso conseguente, sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Roma, individuato dalle **Parti** quale foro esclusivamente competente in sostituzione di qualsiasi altro foro, individuato sulla base di qualsiasi altro criterio sia esso facoltativo o anche alternativo;
- c) il presente **Accordo** è stato dalle stesse congiuntamente ideato, predisposto e redatto, e che lo stesso rispecchia le rispettive volontà ed interessi e che in considerazione di ciò non trova applicazione quanto disposto dall'art. 1341 c.c. in materia di approvazione specifica delle condizioni generali di Contratto nello stesso contemplate;
- d) il presente **Accordo** non è soggetto a registrazione e che la parte eventualmente interessata ne provvede a sue spese.

Le firme al presente atto sono apposte in formato digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

PER LA F.I.N.



Paolo Barelli
04.06.2025
18:53:31
GMT+02:00

PER LA F.I.N.P.

Franco Riccobello
06.06.2025
12:32:57
GMT+02:00